

STATUTO DEL GAS "PRONTO A TAVOLA"

Titolo 1°

Art 1 Denominazione e sede

Art 2 Finalità e attività

Art 3 Soci

Art 4 Durata

Titolo 2°

Art 5 Dei volontari e delle attività di volontariato

Art 6 Dei volontari e delle persone retribuite

Titolo 3°

Art 7 Organi sociali

Art 8 Assemblea dei soci

Art 9 Consiglio direttivo

Art 10 Presidente

Art 11 Vicepreside

Art 12 Segretario

Art 13 Tesoriere

Art 14 Organo di controllo

Art 15 Revisore unico

Art 16 Collegio dei probiviri

Titolo 4°

Art 17 Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Titolo 5°

Art 18 Modifiche statuto

Art 19 Scioglimento e devoluzione dei beni

Art. 20 Norma finale

TITOLO 1°



Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice civile, legge n. 383/2000 e successive modifiche, delle L.R. 1/08 e del D.L. 460/97, l'Associazione di promozione sociale Gas (Gruppo di acquisto solidale) Pronto a Tavola A.P.S.

L'Associazione è costruita in conformità al dettato dell'articolo 1, commi 266-267 della Legge 244/07, ha sede legale a Caltagirone in Via Roma n. 215.

Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede operativa nell'ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria, ma soltanto l'obbligo della comunicazione agli uffici competenti.

L'acronimo A.P.S. sarà obbligatorio e potrà essere inserito nella denominazione sociale e spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'ente sarà iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 2 FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione si propone come luogo di incontro e aggregazione nel nome di interessi ambientali, culturali e sociali, ispirandosi al perseguimento di finalità etniche, di solidarietà sociale e sostenibilità ambientale.

L'Associazione opera avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati, in caso di particolari necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi, anche ai propri associati. L'Associazione, qualora se ne presenterà la necessità, potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti pubblici o altre associazioni, chiedere contributi ed erogazioni agli stessi Enti ed istituire ogni forma di collaborazione utile ai fini sociali.

In particolare, l'Associazione promuove:

- attività di acquisto collettivo di beni e servizi e di distribuzione degli stessi tra soci, senza applicazioni di alcun ricarico, per sostenere, promuovere diffondere i principi di un consumo critico, mirato alla scelta di prodotti etnici biologici, eco-compatibili e ponendo come obiettivi il rispetto per la persona umana e per l'ambiente, la tutela della salute e la sostenibilità dello sviluppo;



- il sostegno ai produttori ove possibile piccoli locali stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscono trasparente e una equa remunerazione nel rispetto della giustizia, dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente;
- lo sviluppo di una rete locale di produttori che abbiano le caratteristiche promesse dell'Associazione;
- la ricerca, lo sviluppo e l'adozione di uno stile di vita che abbia il minor impatto sull'ambiente;
- la solidarietà tra i soci.

Le finalità dell'Associazione sono:

- creare una rete di solidarietà tra i componenti del gruppo, centrata sulla condivisione di uno stile di vita comune, basato sulla ricerca quotidiana dell'essenzialità e della sobrietà;
- favorire l'acquisto di prodotti di circuito equo e solidare per gli articoli non reperibili su scala nazionale al fine di contribuire allo sviluppo dei popoli del sud del mondo;
- promuovere iniziative di informazione, di formazione, di assistenza e di aggregazione in stretto rapporto di collaborazione con tutte le componenti sociali, culturali, religiose, della pubblica amministrazione ed economiche che operano nel territorio, in armonia con le finalità dell'Associazione.

Per il raggiungimento di tali finalità l'Associazione potrà, consorzarsi e riunirsi in coordinamento con altre associazioni ed enti che operino nel medesimo ambito e coordinare, promuovere e realizzare progetti di ricerca e studio. Potrà aderire ad altri organismi di cui condivide le finalità e collaborare con enti pubblici e privati. Tutte le attività non conformi agli scopi sono espressamente vietate.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.

ART. 3 SOCI

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in



Assemblea, il numero dei soci è illimitato. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'adesione è a tempo indeterminato, salvo l'eventuale recesso o l'esclusione.

L'ammissione degli aspiranti soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota sociale determinata dall'Assemblea dei Soci.

Ogni associato ha diritto di voto in assemblea su tutte le materie poste sull'ordine del giorno.

L'esclusione di un associato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per:

- mancato versamento della quota associativa;
- dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- grave e reiterata inosservanza delle norme statutarie, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente prese degli Organi sociali competenti;
- comportamenti e attività contrastanti con le finalità dell'Associazione, danneggiamenti materiali e morali.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso entro 30 giorni da tale comunicazione. Il provvedimento di esclusione va notificato tempestivamente all'interessato tramite qualsiasi mezzo che ne garantisca l'avvenuto ricevimento.

Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica di provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

L'esclusione per morosità comporta l'obbligo per il socio escluso del versamento delle quote dovute fino al provvedimento di esclusione, oltre al soddisfacimento di ogni obbligazione dallo stesso assunta, nella qualità di socio.

I soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione;



- partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota Associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una);
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti; promuovere e pubblicizzare le attività dell'Associazione, inviare gli incontri, prendere contatto con associazioni/entri/gruppi: le eventuali proposte saranno valutate dai soci negli incontri periodici. È sancita la intrasmissibilità della quota o contributo associativo, in ogni caso la quota non sarà rivalutabile.

I soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- non utilizzare in nessun modo a scopo di lucro i beni acquisiti tramite l'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al comitato esecutivo e presso l'indirizzo della sede legale dell'associazione entro 60 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: in presenza di un membro del comitato esecutivo e di un membro del collegio dei probiviri. Il libro dell'organo di controllo sarà richiesto all'organo di controllo stesso.

ART. 4 DURATA

L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi, pertanto, i proventi delle attività svolte dall'Associazione non possono, in nessun caso essere divisi fra gli associati, neppure indirettamente. Gli eventuali avanzi di gestione vengono destinati alle finalità istituzionali de seguito elencate.

Il presente statuto rispetta tutti i vincoli, propri di una organizzazione di volontariato, previsti dalla legge n. 266 dell'11 agosto 1991, dal decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 per il riconoscimento delle onlus e dalla legge 383 del 7 dicembre 2000 sull'associazionismo di promozione sociale, dal d. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.



TITOLO 2°

ART. 5 DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività passata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE RETRIBUITE

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

TITOLO 3°

ART. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci



- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario
- f) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- g) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art 31 del Codice del Terzo Settore;
- h) il Collegio dei Probiviri, qualora la sua istituzione venga deliberata dall'Assemblea.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

ART. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione. L'Assemblea è composta da tutti i soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque, tutte le volte che se ne ravviserà la necessità, su richiesta del Presidente o di almeno il dieci per cento degli associati o di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto presenti, in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione l'Assemblea è regolamentare costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti. L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione stessa.

Le convocazioni dell'Assemblea saranno fatte a cura del Consiglio Direttivo con invito, mediante idoneo mezzo di comunicazione almeno 5 giorni prima della data fissata, contenente la data e il luogo di prima convocazione e l'ordine del giorno.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Ogni socio può farsi rappresentare per la delega scritta, con le limitazioni previste dalla legge.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento, dal vice- Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi è presieduta da un membro del Consiglio eletto dall'Assemblea stessa.

Il verbale di ogni Assemblea verrà stilato a cura del segretario e controfirmato dal Presidente ed a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Assemblea prima dell'elezione procederà a determinare il numero di componenti del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri si intenderà decaduto tutto il Consiglio Direttivo.

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- approvare la relazione della attività ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- fissare l'ammontare delle quote associative annuale o altri contributi a carico degli associati;
- discutere e approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di quindici membri effettivi, elettivi, eletti tra soci dall'Assemblea ordinaria. Resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Nella sua Prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesorier.



Il consiglio può inoltre distribuire fra i soci altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazioni (ad es. commissioni valutazione produttivi, comunicazioni, informatica, ecc.).

Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenete la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai consiglieri almeno 5 cinque giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri o su convocazione del Presidente.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza semplice dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Dalle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario che firma insieme al Presidente.

Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedono di consultarlo. Il

Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere su indicazioni dell'assemblea le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare in qualità di organo collegiale tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare i n merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzative da altre Associazioni o Enti;
- presentare all'assemblea alla scadenza del mandato una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo può essere sostituito per cooptazione. Tuttavia, il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dall'Assemblea dei Soci.



Art. 10 PRESIDENTE

Il presidente dell'Associazione, che è Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo, resta in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente ha la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti delle pubbliche istituzioni nonché di fronte a terzi e sta in giudizio.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, enti privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con enti Pubblici o altre Associazioni.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

ART. 11 VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo, resta in carica quattro anni e può essere confermato.

IL Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

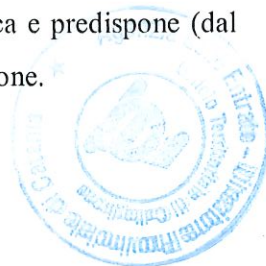
ART. 12 SEGRETARIO

Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, e coadiuva il Presidente per gli aspetti organizzativi dell'Associazione.

Provvede a redigere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo che firma con il presidente, tiene aggiornato l'elenco dei soci, assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 13 TESORIERE

Il tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione, cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua la relativa verifica e predisponde (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.



ART. 14 ORGANO DI CONTROLLO

La vigilanza sull'osservanza della legge e del presente statuto con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento è affidata ad un organo di controllo.

L'organo di controllo a livello nazionale, regionale e provinciale, dovrà essere di tipo collegiale. Esso vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1, la revisione dei conti dovrà essere affidata ad un Revisore legale dei Conti, scelto fra i soggetti iscritti nell'apposito registro, in alternativa alla nomina del revisore legale dei Conti e sempre nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 co

1, la revisione legale potrà essere affidata all'organo di controllo ma solo nel caso in cui tutti i componenti risultassero iscritti nel relativo albo. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e dovranno essere scelti, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, nel caso in cui l'organo sia collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti. La carica di componente dell'organo di controllo è incompatibile con altre cariche sociali del medesimo livello associativo.

L'elezione sia dei componenti dell'Organo di Controllo che del Revisore spetta all'assemblea, salvo delega della stessa al comitato esecutivo.

L'organo di controllo comunica ai vari comitati esecutivi di competenza, eventuali osservazioni o suggerimenti, delle riunioni viene redatto verbale, regolarmente trascritto in un apposito registro, tenuto a cura dell'organo stesso.

ART. 15 REVISORE UNICO

Il revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore dei conti resta in carica per la durata del comitato esecutivo ed è rieleggibile. Il revisore dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del



Comitato esecutivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART. 16 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere il Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di lite anche all'interno dell'associazione. I Probiviri sono nominati dall'assemblea in un numero di tre scegliendo tra gli associati, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. La carica di probiviro è incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo.

Il collegio dei probiviri ha i seguenti compiti:

- decide senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'associazioni. Il lodo arbitrale dei probiviri è inappellabile;
- esprime parere obbligatorio, ma non vincolante sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo.

TITOLO 4°

ART. 17 IL PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione
- i beni di ogni specie acquistati dall'associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserve.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- Proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi privati;



[Handwritten signatures and initials in blue ink along the right margin, including 'bb', 'w', 'R', 'V', and others.]

- contributi dello stato di enti o di istituzioni pubbliche anche internazionali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e Finanziario all'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo, ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione.

Sono previsti costituzioni e l'incremento del fondo di riserva. Utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Gli avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

TITOLO 6°

ART. 18 MODIFICHE STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti dell'associazione., esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea: in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci, in seconda convocazione è necessari alla presenza di almeno il 50% più uno dei soci; la delibera di modifica dello statuto deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi presenti.

ART. 19 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEI BENI

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea straordinaria che decide con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai



Handwritten signatures and initials in blue ink along the right margin of the document.



l r k

